

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il D.lgs.81/2008

2008-2018

A dieci anni dall'entrata in vigore del
TU

Denunce di infortunio totale 2018:

641.261, in crescita dello 0,9% rispetto al 2017
con esito **mortale 1.133**, 104 in più rispetto alle
1.029 denunciate nel 2017, vale a dire una
crescita annua del 10,1%.

Confronto dati 2017-2018

- l'incremento dei morti rilevato nel confronto tra il 2017 e il 2018 riguarda sia i casi avvenuti **in occasione di lavoro**, passati da 746 a 786 (+5,4%), sia soprattutto quelli occorsi **in itinere** che segnano un aumento pari al 22,6% (da 283 a 347);
- l'aumento è legato prevalentemente alla componente **maschile**, con 102 casi mortali in più (da 927 a 1.029), mentre le donne registrano un aumento di soli due decessi (da 102 a 104);
- da sottolineare come la metà delle morti sul lavoro abbia coinvolto lavoratori **anziani di età** compresa tra i **50 e i 69 anni**, con un incremento tra i due periodi di 85 casi (da 487 a 572); in aumento anche i decessi che hanno riguardato le **fasce giovanili di età fino a 19 anni** (da 13 a 21 casi mortali) e quella **tra i 25 e i 39 anni** (da 184 a 218);
- a livello territoriale i maggiori incrementi infortunistici si registrano nelle **regioni più industrializzate e produttive del Nord**: in particolare al Nordovest va il triste primato delle morti sul lavoro, con un aumento di ben 47 unità (da 258 a 305) pari a +18,2%, seguito dal Nordest con 24 casi in più (da 249 a 273) pari a +9,6%;
- anche i **settori** che fanno registrare i maggiori aumenti sono quelli legati alle **attività industriali** che, in questo senso, sono più sensibili ai segnali di una pur modesta ripresa produttiva, come le **Costruzioni (+21)**, i **Trasporti (+18)**, i **Servizi alle imprese (+26)** e l'**Industria manifatturiera** in generale (+3); per contro, tra i settori **in diminuzione spicca il caso dell'Agricoltura, che prosegue nella sua tendenza storica al ribasso (-10 decessi)**

I MORTI SUL LAVORO NEL CONFRONTO 2017-2018

PER MODALITA' DI EVENTO

Modalità evento	1 Gennaio - 31 Dicembre		
	2017	2018	Variaz. %
In occasione di lavoro	746	786	+5,4
In itinere	283	347	+22,6
TOTALE	1.029	1.133	+10,1

PER GENERE

Genere	1 Gennaio - 31 Dicembre 1		
	2017	2018	Variaz. %
Maschi	927	1.029	+11,0
Femmine	102	104	+2,0
TOTALE	1.029	1.133	+10,1

PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Ripart. geografica	1 Gennaio - 31 Dicembre		
	2017	2018	Variaz. %
Nord Ovest	258	305	+18,2
Nord Est	249	273	+9,6
Centro	211	214	+1,4
Sud e Isole	311	341	+9,6
TOTALE	1.029	1.133	+10,1

PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA (*)

Settore di attività	1 Gennaio - 31 Dicembre		
	2017	2018	Variaz. assoluta
Agricoltura	141	131	-10
Ind. Manifatturiere	102	105	+3
- metallurgia	5	8	+3
Costruzioni	104	125	+21
Commercio	60	54	-6
Trasporti	86	104	+18
Alberghi e Ristoranti	27	29	+2
Servizi alle imprese	18	44	+26
Sanità	16	10	-6

(*) esclusi infortuni mortali in itinere

Le MALATTIE PROFESSIONALI

In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate:

59.585 (+2,5%, pari a **1.456** casi in più rispetto ai 58.129 dell'anno precedente)

I diritti costituzionalmente garantiti

Art. 1

*"L'Italia è una Repubblica Democratica **fondata sul lavoro**"*

Art. 32

*"La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo. [...]"*

Art. 35

*"La Repubblica **tutela il lavoro** in tutte le sue forme ed applicazioni. [...]"*

Art. 41

*"L'iniziativa economica privata è libera. **Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla dignità, alla libertà, alla dignità umana.** [...]"*

E' utile citare anche gli articoli 27 e 112 poichè la normativa prevede responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 27

"La responsabilità penale è personale [...]"

Art. 112

"Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale."

Il D.lgs. 81/2008

Legge 3 agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

IL CONTENUTO DELLA DELEGA

- **Art. 1, Legge n. 123/2007** Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il **riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro**, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e **garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale** attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche **con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati**

ENTRATA IN VIGORE

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
- Entra in vigore il **15 maggio 2008**

NORME ABROGATE

Art. 304 (modificato dall'art. 146 d.lgs.106/2009) del d.lgs. 81/2008

sono abrogati:

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
-Prevenzione degli infortuni sul lavoro-

Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 -Prevenzione degli infortuni nelle costruzioni-

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64 *

-Norme generali per l'igiene sul lavoro- Rimane in vigore l'art.64 che riguarda le "Ispezioni"

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

- Attuazione direttive CEE 80/1107; 82/605; 83/477; 86/188; 88/642- (esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici)

Art. 64 D.P.R 19 marzo 1956, n.303

* Ispezioni Art. 64.

Gli **ispettori del lavoro** hanno facoltà di:

- visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze,
- di sottoporre a visita medica il personale occupato,
- di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì
- di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli **ispettori del lavoro** hanno facoltà di:

- prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

ALTRE NORME ABROGATE

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

*-Attuazione delle direttive **89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE** riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro –*

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493

-Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro-

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

-Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili-

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187

- Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche-

Ed alcuni altri articoli di altre fonti

La direttiva 89/391/CEE

E' la cosiddetta DIRETTIVA QUADRO sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Adottata nel 1989 è stata una tappa fondamentale nel garantire le prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza in tutta Europa.

Entro la fine del 1992 doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali e le ripercussioni sui sistemi giuridici degli Stati membri, soprattutto quelli con apparati normativi inadeguati dal punto di vista prevenzionistico, furono notevoli.

LA STRUTTURA DEL T.U

Tit. I - Principi comuni

Tit. II - Luoghi di lavoro

Tit. III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Tit. IV - Cantieri temporanei o mobili

Tit. V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Tit. VI - Movimentazione manuale dei carichi

Tit. VII - Attrezzature munite di videoterminali

Tit. VIII - Agenti fisici

Tit. IX - Sostanze pericolose

Tit. X - Esposizione ad agenti biologici

Tit. X bis - Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Tit. XI - Protezione da atmosfere esplosive

Tit. XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Tit. XIII - Norme transitorie e finali

CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

L.3 AGOSTO 2007, N.123

Art. 1, comma 2, lett.b)

applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul **lavoro a tutti i settori di attivita'** e a **tutte le tipologie di rischio**, anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione [...]4

D-lgs 81/2008

Art. 3 Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE

- D.lgs.81/2008 art. 2, co.1 lett. a)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'**organizzazione** di un datore di lavoro **pubblico** o **privato**, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

EQUIPARATI AI LAVORATORI

- Al lavoratore così definito è equiparato: il **socio** lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; **l'associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti **di alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia **uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;** i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e **della protezione civile;** ((...)); il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; ((6))
Soppressi con d.lgs 3 agosto 2009, n.106

DATORE DI LAVORO

D.lgs.81/200, art. 2, co.1 lett. b)

Individuiamo una prima definizione per il privato

“il soggetto **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”

DATORE DI LAVORO

Ed una seconda definizione per il pubblico

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il **dirigente** al quale spettano i **poteri di gestione**, ovvero il **funzionario non avente qualifica dirigenziale**, nei soli casi in cui quest'ultimo sia **preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale**, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

DATORE DI LAVORO

Corrispondenza con poteri decisionali e di spesa.

Principio di effettività:

la **titolarità del rapporto** (formale) cede il passo
alla **responsabilità dell'organizzazione** (sostanziale)

Problemi di individuazione dell'aspetto datoriale nelle
società di capitali od in quelle di persone in cui operano
più amministratori

Le responsabilità dei soggetti-secondo il codice civile

Codice Civile

- Nel codice civile si fa esplicito riferimento all'ambito lavorativo nell'**articolo 2087** che titola: "**Tutela delle condizioni di lavoro**". *L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

Questo articolo rappresenta il principio generale e la norma della legislazione prevenzionistica. Da questo articolo infatti la giurisprudenza ha fatto derivare l'obbligo alla sicurezza.

- Nell'**articolo 2043**, "*Risarcimento per fatto illecito*", si sancisce invece l'obbligo di risarcimento del danno da parte di colui che ha commesso il reato qualunque sia la natura di tale azione, dolosa o colposa.

Le responsabilità dei soggetti- secondo il codice penale

Codice Penale

Il codice penale affronta direttamente e indirettamente la sicurezza sul posto del lavoro

I concetti di Dolo e Colpa:

L'**articolo 43** definisce **gli elementi psicologici dei reati**. Nello specifico individua due categorie di reati: reati dolosi, in cui il soggetto agisce intenzionalmente, e quelli colposi in cui il reato deriva da una non intenzionalità, come una mancanza o un errore.

Quindi:

- Il delitto è **doloso**, o **secondo l'intenzione**, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
Esempio: La manomissione volontaria di un'apparecchiatura per causare un danno.
- È **colposo**, o **contro l'intenzione**, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di **negligenza o imprudenza o imperizia** di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Esempio: L'apparecchiatura ha un malfunzionamento a causa della mancata manutenzione.
- Negli **articoli 437 e 451** si parla rispettivamente di "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro" e di "Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro" individuando e quantificando pene e sanzioni pecuniarie.
- Infine nell'**articolo 589** si definisce l'**omicidio colposo** esplicitando come in esso rientrino anche le **violazioni delle norme** circa la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il secondo comma dell'art. 589 prevede inoltre un aggravio della pena nella fattispecie specifica "Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni."

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

FILIERA DELLE RESPONSABILITA' OPERATIVE

DATORE di LAVORO –abbiamo già visto la definizione

DIRIGENTE

PREPOSTO

LAVORATORE – abbiamo già visto la definizione

DEFINIZIONI- dirigente

D.lgs. 81/2008 art. 2 co. 1 lett. d

*«Persona che, in ragione delle **competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa»***

DEFINIZIONI- preposto

D. lg.81/2008 art. 2 co.1 lett.e

*«Persona che, in ragione delle **competenze professionali** e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori** ed esercitando un **funzionale potere di iniziativa**»*

Il principio di effettività

art. 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo *2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

*datore di lavoro, dirigente e preposto

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

FILIERA DELLE RESPONSABILITA' CONSULTIVE

RSPP

e



SPP

ASPP

MEDICO COMPETENTE

RLS

DEFINIZIONI rspp

D. lg.81/2008 art. 2 co.1 lett.f

RSPP - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

«Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, **designata dal datore di lavoro**, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi»

DEFINIZIONI aspp

D. lg.81/2008 art. 2 co.1 lett.g

ASPP – Addetto del servizio di prevenzione e Protezione:

«Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l»

DEFINIZIONI spp

D.lgs.81/2008 art. 2, co.1, lett.l

SPP – servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

«Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori»

DEFINIZIONI medico competente

D. Ig.81/2008 art. 2 co.1 lett.h

«Medico in possesso di uno dei titoli e dei **requisiti formativi e professionali** di cui all'articolo 38, che **collabora**, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto»

DEFINIZIONI rls

D. lg.81/2008 art. 2 co.1 lett.i

RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

«Persona **eletta o designata per rappresentare i lavoratori** per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro...»

In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato l' RLS.

- **Sino a 15 dipendenti:** i lavoratori **eleggono** al proprio **interno** il rappresentante per la sicurezza, che altrimenti può essere designato o eletto per più aziende **nell'ambito territoriale** o dello **stesso comparto produttivo**; può essere eletto nell'ambito delle **rappresentanze sindacali**.
- **Oltre 15 dipendenti:** i lavoratori eleggono il RLS **nell'ambito delle rappresentanze sindacali**, in assenza di tali rappresentanze, il RLS è **eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno**.

Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva:

il tempo retribuito;
la formazione necessaria;
gli strumenti per esercitare i propri compiti;
il numero e la modalità di designazione o di elezione.

In ogni caso il numero minimo è: 1 rappresentante fino a 200 lavoratori, 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori, 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori.

LA DELEGA DI FUNZIONI

Art. 16 D.lgs.81/2008

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

LA DELEGA DI FUNZIONI

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data **adeguata e tempestiva pubblicità**.

3. La delega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza** in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. ((L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato **puo', a sua volta**, previa intesa con il datore di lavoro **delegare specifiche funzioni** in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, delegare le funzioni delegate.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

Art. 17

1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

GLI ORGANI DI VIGILANZA

Il rispetto della normativa in materia di sicurezza è garantito attraverso due livelli di intervento:

ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

- Controllo effettuato da parte degli **organismi interni** all'organizzazione stessa (datore di lavoro, rspp, medico competente, etc);

ALL'ESTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

- Ispezioni da parte di delle **strutture pubbliche** preposte alla vigilanza, i cosiddetti "**organi di vigilanza**".

I principali organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono:

- Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio (Es. UOPSAL - Unità operativa prevenzione sicurezza ambienti di lavoro, per il territorio di Ferrara);
- personale delle **Direzioni Territoriali del Lavoro** (D.T.L.) per alcune attività;
- altri soggetti che svolgono attività di vigilanza secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e in ambiti specifici:
 - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
 - Ministero dello Sviluppo Economico per il settore minerario per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali termali;
 - Autorità Marittime e Uffici di Sanità Aerea e Marittima;
 - Servizi Sanitari e Tecnici per le Forze Armate di Polizia e Vigili del Fuoco.